



Ai Presidenti
Ordini Professionali
della provincia di Chieti e di Pescara

Oggetto: **PEC e domicilio digitale**

Loro sedi

Trasmissione via PEC

Gent.mo Presidente,

come certamente noto, L'art. 37 del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni nella L. 120 dell'11/09/2020 pubblicata in G.U. n. 228 del 14.09.2020, rubricato "Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti" ha introdotto delle importanti modifiche all'art. 16 comma 6 e comma 6-bis della L. 2/2009 in materia di indirizzo pec delle imprese determinando l'ingresso, nel Registro delle Imprese, del concetto di "domicilio digitale".

Per effetto di tali novità i riferimenti agli obblighi in materia di iscrizione nel Registro delle Imprese dell'indirizzo di posta elettronica certificata, ex art.16, commi 6 e 6-bis, del D.L. 185/2008 convertito in L.2/2009 ed ex art. 5 DL 179/2012 convertito in L. 221/2012, sono sostituiti da quelli relativi al domicilio digitale. Trattasi di un concetto, domicilio digitale, più ampio rispetto alla PEC, introdotto nel Codice dell'amministrazione digitale con il Dlgs 217/2017, poiché ricomprende anche i servizi elettronici di recapito certificato qualificato (Sercq), come definiti dal Regolamento europeo eIDAS.

Il citato art. 37 del D.L. 76/2020 prescrive l'obbligo, per tutte le imprese, costituite in forma societaria o individuale già iscritte al Registro delle Imprese di regolarizzare la propria posizione con la relativa comunicazione, da presentare entro il **1° ottobre 2020**, al Registro delle Imprese competente per territorio, in esenzione dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria. L'obbligo di cui trattasi riguarda tutte le imprese che non hanno ancora comunicato il proprio domicilio digitale (ex PEC), o il cui domicilio digitale (ex PEC) sia stato cancellato d'ufficio, oppure pur avendolo dichiarato sia inattivo.

In caso di mancata comunicazione del domicilio digitale al registro imprese entro il termine prescritto del 1° ottobre l'impresa incorrerà nell'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 2630 c.c. in misura raddoppiata, nel caso in cui sia costituita in forma societaria e in quella prevista dall'art. 2194 c.c., in misura triplicata, nel caso di impresa individuale.

Contestualmente all'irrogazione della sanzione, il Registro delle Imprese assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per



ogni impresa all'indirizzo impresa.italia.it, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale.

Tale disciplina non trova applicazione per le società e le imprese individuali di nuova costituzione che richiedono l'iscrizione nel Registro delle Imprese e che, ai sensi dell'art. 16 comma 6 del D.L. 185/2008 e dell'art. 5 comma 1 del D.L. 179/2012, hanno l'obbligo di comunicare, contestualmente alla richiesta di iscrizione, il proprio domicilio digitale; qualora il domicilio digitale non venga indicato, non sia valido, oppure non sia riconducibile univocamente all'impresa, la richiesta di iscrizione verrà sospesa in attesa di regolarizzazione.

Nessuna comunicazione è dovuta da parte delle imprese che hanno già iscritto un indirizzo pec valido, attivo e nella propria disponibilità esclusiva.

Qualora durante la vita dell'impresa il domicilio digitale diventi inattivo, il Conservatore del Registro delle imprese, previo invito all'adempimento, provvederà alla cancellazione dell'indirizzo con l'assegnazione d'ufficio di un nuovo indirizzo PEC e, conseguentemente la mancata comunicazione del domicilio digitale (già PEC) verrà sanzionata.

In mancanza di un domicilio digitale (ex PEC) valido, attivo e nella propria disponibilità esclusiva, le imprese sono invitate a richiederlo ad un gestore autorizzato e a comunicarlo al Registro Imprese attraverso la presentazione di una pratica telematica di Comunicazione Unica.

Per le istruzioni relative alla predisposizione della pratica da presentare al Registro delle Imprese si rinvia alla Guida Interattiva agli adempimenti societari: <http://vsri.infocamere.it/vsri/adempimenti/vsriMainAction.action;jsessionid=vqmeQoYYwfzqKQfSbgzp8Ao5.inter6jb2?stringaRicerca=INDIRIZZO+DI+POSTA+ELETRONICA+CERTIFICATA>.

In alternativa, è possibile provvedere alla comunicazione dell'indirizzo PEC al Registro delle Imprese tramite la procedura semplificata e totalmente gratuita "Pratica Semplice", accessibile via web, all'indirizzo <https://ipec-registroimprese.infocamere.it/ipec/do/Welcome.action>, che tuttavia richiede l'utilizzo della firma digitale del legale rappresentante, accessibile via web.

Con preghiera di darne la più ampia diffusione tra i propri iscritti, si inviano cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
AREA "Registro Imprese, Albi ed Elenchi"
(Dott.ssa Marta Allibardi)

RDG/rdg